



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Rumori molesti: ultime sentenze

Autore: Redazione | 26/06/2021



Superamento della soglia della normale tollerabilità; disturbo arrecato ai vicini; risarcimento del danno non patrimoniale.

Continui rumori molesti ai danni del

vicinato

In tema di locazione, tra le obbligazioni del conduttore, ai sensi dell'articolo 1587 del codice civile, vi è anche quella di servirsi dell'immobile con la "diligenza del buon padre di famiglia".

La violazione di tale obbligazione, richiamata altresì nel contratto, espressa in continui rumori molesti ai danni del vicinato e del condominio, può provocare la risoluzione del contratto d'affitto e lo sfratto dell'inquilino molesto. A dirlo è la Cassazione che ha dato ragione al proprietario di un immobile, il quale aveva ottenuto lo sfratto della propria conduttrice proprio sulla base della violazione dei doveri del conduttore.

Nella fattispecie, la conduttrice aveva instaurato una relazione conflittuale con i vicini di casa, insultandone alcuni, imbrattando gli immobili di altri con la vernice e affiggendo cartelli con ingiurie all'interno del condominio.

Cassazione civile sez. III, 20/10/2020, n.22860

Molestie ai vicini di casa con segni e pugni

Risponde penalmente del reato di molestie ex art. 660 c.p. colui che incide dall'esterno una croce sulla persiana in legno dell'abitazione della vittima e nel corso di diverse serate, durante le ore di riposo serale, ripetutamente e non occasionalmente, provoca rumori molesti battendo colpi sulla suddetta persiana.

Cassazione penale sez. I, 10/12/2019, n.3259

Disturbo della quiete pubblica: valore probatorio

Per potersi configurare la fattispecie prevista ex art. 659 c.p, trattandosi di contravvenzioni di polizia, la **relazione di servizio** da parte delle **forze dell'ordine** attestando il concreto intervento, assumerà valore probatorio nel caso in cui sia seguito da più querele, confermando la necessità dell'intervento per la chiamata relativa a rumori molesti ai più.

Corte appello Cagliari sez. II, 09/02/2017, n.44

Il danno da immissioni rumorose

In materia di immissioni, vige il principio per cui se i rumori molesti superano la normale tollerabilità, è dovuto il risarcimento del danno. Per la Cassazione, infatti, le **immissioni rumorose** che eccedono la soglia della normale tollerabilità sono idonee a provocare una compromissione dell'equilibrio psicofisico del soggetto ripetutamente esposto a esse.

Tale regola di comune esperienza è sufficiente a integrare gli estremi della **quantificazione probatoria** richiesta al fine dell'accoglimento della domanda risarcitoria. Nel caso di specie, la Corte ha confermato la decisione a sfavore della società proprietaria di una discoteca condannata a risarcire i vicini con 10mila euro a testa.

Cassazione civile sez. III, 27/06/2016, n.13208

Impianti provocanti rumori molesti

Deve essere ordinata alla Pubblica Amministrazione l'esibizione dei documenti di cui è stato richiesto l'accesso (nella specie, atti relativi all'installazione, presso una struttura sanitaria, di impianti provocanti rumori molesti), qualora le determinazioni che hanno negato l'ostensione siano fondate su argomentazioni sostanzialmente elusive delle disposizioni in tema di accesso (nel caso di specie, trasmissione degli stessi alla polizia giudiziaria, dubbi su profili di **abuso del diritto di difesa** contenuti nell'istanza), considerato che la l. 241/1990 impone alle Amministrazioni pubblicità e trasparenza, e qualifica l'accesso ai documenti amministrativi, in ragione delle finalità di pubblico interesse dello stesso, principio generale dell'attività amministrativa.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 15/03/2016, n.3234

La quiete e l'incolumità della persona

L'esercizio di un bar non costituisce un mestiere di per sé rumoroso, sicché i rumori molesti provocati da tale esercizio possono integrare la fattispecie di cui

all'art. 659, primo comma, c.p. (nella specie, le emissioni sonore in questione superavano i limiti della normale tollerabilità e non erano strettamente connesse all'esercizio dell'attività di bar, consistendo in particolare in musica ad alto volume, anche di notte oltre il normale orario di apertura).

Cassazione penale sez. III, 15/07/2014, n.41992

Attività lavorativa svolta secondo modalità improprie

Il disturbo arrecato ai vicini e causato da un'attività lavorativa svolta secondo modalità improprie, non rientra nella fattispecie di cui all'art. 659, comma 2, c.p., che punisce l'emissione di rumori molesti causati da mestieri o professioni, ma in quella del comma 1, che punisce invece genericamente ogni fonte di tale genere di confusione.

Cassazione penale sez. I, 18/12/2013, n.12274

Disturbo non tollerabile

La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un **numero indeterminato di persone**, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare; tale condizione è verificata allorché i rumori molesti siano provocati, e si diffondano, nell'ambito di un **condominio** (riconosciuta la responsabilità in capo al legale rappresentante di un centro commerciale, i cui impianti tecnologici -in particolare condizionatori- arrecavano disturbo non tollerabile agli occupanti del soprastante stabile di civile abitazione, ricompreso nello stesso complesso edilizio).

Cassazione penale sez. I, 28/05/2013, n.28874

Rumori molesti provenienti da un appartamento al piano superiore

Non integra il **reato di calunnia** il comportamento di chi chiami la Questura affermando la sussistenza di rumori molesti provenienti da un appartamento al piano superiore perché non può avere il significato univoco di voler accusare qualcuno e perché la fattispecie di cui all'art. 659 c.p. richiede che i rumori e gli schiamazzi superino i limiti della normale tollerabilità e siano idonei a recare disturbo ad una pluralità di persone.

Corte appello Torino sez. III, 28/01/2013

Impianto di condizionamento produttivo di rumori molesti

L'oblazione prevista dagli artt. 162 e 162 bis cod. pen. è applicabile ai reati eventualmente permanenti solo se la permanenza sia cessata. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibile l'oblazione per la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., integrata dall'avvenuta **installazione di un impianto di condizionamento** produttivo di rumori molesti, in quanto, pur essendo il detto reato eventualmente permanente, non risultava contestato né provato il protrarsi delle conseguenze illecite).

Cassazione penale sez. I, 24/01/2012, n.7758

Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, l'art. 659, comma 1, c.p. stabilisce, come elemento indefettibile per la configurabilità della relativa contravvenzione, che i rumori molesti abbiano in concreto una potenzialità diffusiva tale che l'evento del disturbo possa essere risentito da un numero indeterminato di persone, circostanza questa che non è esclusa dal numero limitato dei soggetti che hanno promosso l'azione civile per il **risarcimento del danno**.

Cassazione civile sez. III, 18/02/2010, n.3906

Rumori molesti e schiamazzi intollerabili

Nel caso in cui la clientela di un locale aperto al pubblico produca rumori molesti e schiamazzi intollerabili, l'unico strumento adeguato a garantire il rispetto della tranquillità dei proprietari finitimi è la chiusura del locale, essendo inattuabile in sede esecutiva qualsiasi provvedimento che imponesse la chiusura del locale o il rispetto di una certa soglia per le emissioni sonore.

Tribunale Roma sez. fer., 23/07/2004

Potenzialità diffusiva della fonte rumorosa

La contravvenzione prevista dall'art. 659 c.p. non si realizza per l'effettivo raggiungimento di plurime persone, da parte della fonte rumorosa, idonea a realizzare la turbativa lamentata; ciò che rileva penalmente, infatti, è la "potenzialità diffusiva" della fonte stessa, che deve essere oggettivamente idonea - al di là delle caratteristiche soggettive della fattispecie concreta - a **disturbare le occupazioni o il riposo delle persone**, ovvero della generalità dei soggetti che fossero attinti dai rumori fra queste premesse, in una fattispecie in cui la fonte rumorosa era rappresentata dai "latrati" di cani, la Corte ha rigettato il ricorso avverso sentenza di condanna che, in fatto, aveva ritenuto sussistente la "diffusività" della condotta molesta, al di là del numero delle persone che in concreto risultavano raggiunte dai rumori molesti).

Cassazione penale sez. I, 08/07/2004, n.36241

Rumori molesti cagionati da animali

Sussiste la **potenzialità diffusa del rumore**, necessaria ai fini dell'integrazione della contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, che può essere realizzata anche con condotta che provochi, o non impedisca, rumori molesti cagionati da animali, nel caso in cui un cane sia stato lasciato chiuso all'interno di un'autovettura, parcheggiata in zona utilizzabile per il parcheggio e

prossima alla sede della gestione amministrativa di un porto, e il suddetto cane, agitandosi, abbia azionato la sirena di allarme.

Cassazione penale sez. I, 12/03/2003

Le regole di buon vicinato

Nel verificare la sussistenza dei presupposti per l'emanazione del sequestro preventivo di cui all'art. 321 comma 1 c.p.p., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma nella valutazione del "fumus commissi delicti" deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti.

(Nel caso di specie, la Corte ha annullato l'ordinanza con cui il tribunale aveva respinto la richiesta di riesame del sequestro preventivo di un immobile, in quanto la decisione si era fondata unicamente sulla valutazione della semplice sussistenza in astratto del reato di cui all'art. 659 c.p., senza considerare che dagli atti risultava che gli imputati, proprietari dell'immobile dato in locazione per una festa che aveva cagionato **disturbo al riposo delle persone**, avevano stipulato un contratto con cui i conduttori e organizzatori dell'evento si impegnavano a non ospitare più di un certo numero di persone, ad osservare le regole di buon vicinato e a non provocare rumori molesti).

Cassazione penale sez. I, 19/12/2003, n.1885